

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Il Comitato è denominato:

“Comitato Con Matteo Renzi –

o, in forma abbreviata: “Comitato

(e, ai fini del presente Statuto, anche il “Comitato”),

che ha sede a provincia di

in via n. - Italia.

La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'Assemblea degli aderenti.

Articolo 2 - NATURA E SCOPI

Il Comitato non ha personalità giuridica, è senza alcun fine di lucro e non ripartisce utili.

Esso ha l'obiettivo di:

- sostenere la candidatura di Matteo Renzi;
- elaborare analisi e promuovere proposte volte a rinnovare la politica e la società italiana, in particolare nei settori della rappresentanza, dell'educazione scolastica ed universitaria, della ricerca e dell'innovazione, dell'economia, dell'attività amministrativa e della giustizia;
- favorire la partecipazione effettiva delle persone alle decisioni politiche ed amministrative;
- organizzare iniziative volte a sostenere la candidatura di Matteo Renzi;
- raccogliere adesioni alla candidatura di Matteo Renzi (di cui al punto precedente), eventualmente anche tramite la raccolta di firme per la presentazione della candidatura;
- favorire la presenza di rappresentanti di liste che sostengono la candidatura di Matteo Renzi in occasione delle consultazioni elettorali.

Lo scopo e le varie modalità di attuazione delle finalità e degli obiettivi del Comitato sono autofinanziati attraverso eventuali campagne di sottoscrizione e da contributi e liberalità ricevuti da coloro che condividono gli scopi del Comitato stesso.

Articolo 3 - REGOLAMENTO

Il Comitato è regolato dal presente Statuto e, per quanto non espressamente contemplato in esso, dalle disposizioni di legge in materia; in particolare dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 4 - ADERENTI

Possono essere aderenti/sottoscrittori del Comitato tutti gli uomini e le donne di età superiore ai 16 anni che ne facciano domanda e che non siano già iscritti ad un altro “Comitato Con Matteo Renzi”.

L'iscrizione comporta l'adesione agli scopi ed alle finalità per le quali il Comitato è stato costituito, nonché l'impegno a partecipare alla vita associativa, collaborando alla ideazione ed alla realizzazione delle iniziative secondo le proprie possibilità.

Gli aderenti al Comitato devono svolgere la propria attività personale nel pieno rispetto delle leggi vigenti e in conformità alle finalità del Comitato, secondo buona fede e correttezza.

Gli aderenti al Comitato, direttamente e per il tramite del Comitato stesso, promuovono la collaborazione con gli altri Comitati che sostengono la candidatura di Matteo Renzi, impegnandosi a cooperare lealmente nel pieno rispetto dell'autonomia e delle differenze dei singoli Comitati.

Laddove la condotta dell'aderente al Comitato sia in contrasto con i predetti principi, l'aderente potrà essere escluso dal Comitato, eventualmente anche in conformità a quanto stabilito dal regolamento disciplinare ove approvato dall'Assemblea degli aderenti, ovvero, comunque, mediante delibera del Comitato Direttivo che, ai fini della sua efficacia, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti.

Ciascun aderente/sottoscrittore è inoltre libero di recedere dal Comitato in ogni momento, semplicemente dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo.

Articolo 5 - ADESIONE AL COMITATO E DIRITTO DI VOTO

L'adesione al Comitato è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo del Comitato.

La domanda di iscrizione deve essere completa di tutti i dati richiesti dall'apposito modulo (secondo il modulo standard già predisposto dal "Comitato per la candidatura di Matteo Renzi" e reperibile presso il sito Internet istituzionale www.matteorenzi.it).

La domanda va indirizzata al Coordinatore del Comitato.

Il Consiglio Direttivo del Comitato delibera in merito entro 10 giorni dal ricevimento della domanda. In mancanza di risposta entro il termine indicato, la domanda si considera respinta e potrà essere ripresentata.

Il diritto di voto nell'Assemblea degli aderenti si acquisisce al momento stesso dell'ammissione al Comitato, a seguito della comunicazione del Consiglio Direttivo e si perde, in caso di esclusione, dal momento dell'approvazione dell'esclusione da parte dell'Assemblea come previsto al precedente Articolo 4 - ADERENTI.

Articolo 6 - QUOTE ASSOCIATIVE

L'adesione al Comitato comporta l'autotassazione degli aderenti diretta a finanziare le attività del Comitato stesso, laddove deliberata dall'Assemblea degli aderenti.

Il mancato versamento della quota di adesione entro 30 giorni dalla decisione dell'Assemblea comporta l'immediato decadimento dalla posizione di aderente al Comitato.

Articolo 7 - FONDO COMUNE

L'attività del Comitato è finanziata esclusivamente mediante:

- l'autofinanziamento degli aderenti al Comitato;
- le donazioni di persone fisiche e giuridiche.

I contributi degli associati, le donazioni ed i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune del Comitato. Finché questo svolge la sua attività, gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota nel caso in cui per qualunque ragione venga meno la qualifica di aderente/sottoscrittore.

La raccolta di fondi e la loro gestione deve avvenire nel pieno rispetto della legge ed in modo conforme agli scopi del Comitato, assicurando la trasparenza e la regolarità nella rendicontazione.

Il fondo comune associativo è separato ed autonomo a tutti gli effetti dal patrimonio del "Comitato per la candidatura di Matteo Renzi".

Il "Comitato per la candidatura di Matteo Renzi" non è in alcun modo responsabile, a nessun titolo, né della fonte di qualsivoglia forma di contributo o finanziamento diretto ed indiretto ricevuto dal Comitato, né della gestione del fondo comune associativo del Comitato. Il "Comitato per la candidatura di Matteo Renzi" non risponde in nessun caso delle obbligazioni assunte da e/o nell'interesse del Comitato, che risponde delle proprie obbligazioni secondo le disposizioni di legge applicabili.

Le predette modalità di finanziamento potrebbero essere modificate su indicazione del "Comitato per la candidatura di Matteo Renzi" qualora ciò si renda opportuno o necessario per adeguarsi alle Regole per lo svolgimento delle Primarie stabilite dal Partito Democratico.

Articolo 8 - ORGANI DEL COMITATO

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea,
- il Coordinatore,
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - L'ASSEMBLEA

Il primo organo decisionale del Comitato è l'Assemblea degli aderenti che decide a maggioranza (50%+1) dei presenti.

L'Assemblea degli aderenti, anche su impulso del Coordinatore e del Consiglio Direttivo, individua le linee programmatiche dell'attività del Comitato e decide le iniziative da organizzare e promuovere.

Salva la nomina in sede di costituzione del Comitato, l'Assemblea degli aderenti, ai sensi del presente Statuto, elegge tra i

propri membri un Coordinatore, un Vice-Coordinatore ed un Segretario-Tesoriere, i quali compongono il Consiglio Direttivo del Comitato.

Questi organismi restano in carica un anno.

L'Assemblea può determinare il versamento di quote associative ed il relativo ammontare in ragione delle esigenze del Comitato.

L'Assemblea può approvare un regolamento disciplinare interno applicabile agli aderenti.

L'Assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione della rendicontazione annuale.

L'Assemblea è convocata dal Coordinatore su sua iniziativa o laddove ne facciano richiesta scritta, previa presentazione dell'ordine del giorno degli argomenti da discutersi in Assemblea, almeno 1/3 degli aderenti al Comitato.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà pervenire a tutti gli aderenti a mezzo comunicazione scritta o via e-mail, telefonica o apposito volantino informativo con adeguato anticipo e dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti da trattare secondo un ordine del giorno stilato dal Coordinatore. L'Assemblea degli aderenti deve essere convocata prima dello scioglimento del Comitato per l'approvazione del rendiconto dell'attività svolta e l'individuazione del soggetto cui devolvere l'eventuale fondo residuo in conformità a quanto stabilito dall'Articolo 14 - DESTINAZIONE DEI BENI RESIDUI.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice- Coordinatore. In caso di assenza o impedimento di questi, da uno degli aderenti nominato a maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - IL COORDINATORE

Il Coordinatore è eletto direttamente dall'Assemblea degli aderenti, salva la nomina in sede di costituzione del Comitato.

Fermo restando quanto previsto all'Articolo 2 - NATURA E SCOPI e all'Articolo 7 - FONDO COMUNE, Il Coordinatore, nella sua qualità di presidente del Comitato, ha la rappresentanza del Comitato stesso ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 del Codice Civile.

Il Coordinatore:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, di cui è membro,
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea,
- unitamente agli altri membri del Consiglio Direttivo, dà impulso all'attività del Comitato e concorre a ideare ed organizzare le iniziative del Comitato secondo le linee programmatiche determinate dall'Assemblea.

Il Coordinatore resta in carica un anno e può essere rieletto per due volte consecutive.

Il venir meno del Coordinatore a seguito di dimissioni, mozione di sfiducia o qualunque ulteriore impedimento permanente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore può essere sostituito a seguito di mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta (50%+1) degli aderenti iscritti al Comitato alla data di convocazione della relativa adunanza assembleare; tale Assemblea potrà essere convocata direttamente dai tanti aderenti che rappresentino almeno 1/3 degli aderenti al Comitato.

Articolo 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto dai tre soggetti indicati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dai tre membri eletti dall'Assemblea degli aderenti tra i propri componenti.

Tale Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del Comitato.

In particolare e a titolo non esaustivo, il Consiglio Direttivo:

- individua il programma dettagliato dell'attività del Comitato conformemente alle linee indicate dall'Assemblea degli aderenti;
- vaglia le domande di iscrizione al Comitato;
- riscuote le eventuali quote di iscrizione determinate dall'Assemblea;
- cura la tenuta e l'aggiornamento del registro degli aderenti con i relativi dati;
- tramite il Segretario-Tesoriere, cura la corretta tenuta della contabilità e predispone il rendiconto da sottoporre all'Assemblea degli aderenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore, con avviso orale o scritto (anche via e-mail) con adeguato anticipo, indicando la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se prese alla presenza di tutti i componenti e col voto favorevole di almeno 2 (due) dei consiglieri.

Articolo 12- COMPENSI

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

L'Assemblea degli aderenti può stabilire il rimborso delle spese sostenute, in nome e per conto del Comitato, dal Coordinatore e dai membri del Consiglio Direttivo nello svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 13 - DURATA , SCIoglimento ED ESTINZIONE

Il Comitato rimane in vita per 12 mesi dal giorno della sua costituzione.

L'Assemblea degli aderenti a maggioranza (50%+1) degli aderenti iscritti può deliberare lo scioglimento anticipato.

Il Comitato si estingue per il conseguimento dello scopo sociale, ovvero per il venir meno, l'impossibilità o l'inattuabilità dello scopo.

Articolo 14 - DESTINAZIONE DEI BENI RESIDUI

Se alla data di scioglimento o di estinzione del Comitato vi sono dei beni residui nel fondo comune associativo, questi potranno essere devoluti ad altre associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore del volontariato.

Articolo 15 - NORME TRANSITORIE

A decorrere dalla data dell'Atto Costitutivo del Comitato per un periodo di 12 mesi, il Coordinatore ed i membri del Consiglio Direttivo sono quelli indicati nell'Atto Costitutivo e non possono essere sostituiti, salvo le ipotesi di dimissioni, morte o grave impedimento.